



Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

**Decisione n. 2/2021
del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera
del 17 dicembre 2021 che modifica l'allegato 1 dell'Accordo nonché
la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure provvisorie
per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera
e l'Unione europea**

Adottata il 17 dicembre 2021

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 dicembre 2021

Traduzione

Il Comitato,

visto l'Accordo del 21 giugno 1999¹ fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'Accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
- (2) A norma dell'articolo 52, paragrafo 4, dell'Accordo il Comitato misto adotta, tra l'altro, le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario e su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell'Accordo.
- (3) Con la decisione n. 2/2019 del 13 dicembre 2019² il Comitato misto ha, da un lato, modificato l'allegato 1 dell'Accordo per integrarvi disposizioni sostanziali delle

¹ RS 0.740.72

² RS 0.740.726

direttive (UE) 2016/797³ e (UE) 2016/798⁴ e, dall'altro, adottato disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 dovevano inizialmente essere applicabili fino al 31 dicembre 2020. Con la decisione n. 2/2020 dell'11 dicembre 2020⁵, il Comitato misto le ha prorogate fino al 31 dicembre 2021.

(4) In attesa dell'adozione delle disposizioni definitive, è necessario prorogare le disposizioni transitorie di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione n. 2/2019 fino al 31 dicembre 2022 in modo da salvaguardare la fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea.

(5) Con la decisione n. 1/2021 del 30 giugno 2021⁶, la data entro la quale alcune norme nazionali svizzere riportate nell'allegato 1 dell'Accordo, che potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d'interoperabilità, andrebbero verificate in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione, è stata prorogata al 31 dicembre 2021. Alla luce dello stato attuale di questi lavori, la data dovrebbe essere fissata al 31 dicembre 2022.

decide:

Art. 1

L'allegato 1, sezione 4, dell'Accordo è modificato come segue: la data del «31 dicembre 2021», entro la quale andrebbe verificata la compatibilità delle seguenti norme nazionali svizzere rispetto alle corrispondenti specifiche tecniche d'interoperabilità, è sostituita con «31 dicembre 2022» per quanto concerne le disposizioni riportate di seguito:

per quanto concerne il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea:

- CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.0, giugno 2015);
- CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 2.0, giugno 2019);
- CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 2.0, giugno 2019);
- CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.0, giugno 2019);

³ Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

⁴ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

⁵ RU 2021 14

⁶ Decisione n. 1/2021 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 30 giugno 2021, che modifica l'allegato 1 dell'Accordo e la decisione n. 2/2019 del Comitato relativa alle misure provvisorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l'Unione europea (RU 2021 477).

- CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 2.0, giugno 2019);
- CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 2.1, novembre 2020);
- CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.1, novembre 2020);
- CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.0, giugno 2019);
- CH-TSI LOC&PAS-037 (versione 1.0, giugno 2019);

per quanto concerne il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell'Unione europea:

- CH-TSI CCS-006 (versione 2.1, novembre 2020);
- CH-TSI CCS-019 (versione 3.0, novembre 2020);
- CH-TSI CCS-026 (versione 2.1, novembre 2020);
- CH-TSI CCS-032 (versione 2.1, novembre 2020);
- CH-TSI CCS-033 (versione 1.1, novembre 2020);
- CH-TSI CCS-035 (versione 1.0, giugno 2019);
- CH-TSI CCS-038 (versione 1.1, novembre 2020);
- CH-CSM-RA-001 (versione 1.0, giugno 2019);
- CH-CSM-RA-002 (versione 1.0, giugno 2019).

Art. 2

L'articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 2019 è modificato come segue:

«3. L'allegato 1 riporta le norme nazionali e i casi specifici applicabili che sono potenzialmente incompatibili con il diritto europeo. Se non se ne stabilisce la compatibilità entro il 31 dicembre 2022, tali norme nazionali e casi specifici non possono più essere applicati, salvo decisione contraria del Comitato misto.»

Art. 3

L'articolo 8 capoverso 2 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto del 13 dicembre 2019 è modificato come segue:

«Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2022.»

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021.

Per l'Unione europea:

Il presidente,
Kristian Schmidt

Per la Confederazione Svizzera:

Il capo della delegazione svizzera,
Peter Füglistaler